


A1 - Corso base per volontari di protezione civile

Il Volontariato



Cav. Luigi Fasani Istruttore tecnico Corpo Volontari Parco del Ticino

Conoscenza



Legge 266 del 1991 "Legge quadro sul volontariato"

Art. 1

La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.



L'attività di volontariato è :

- prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;
- non può essere retribuita;
- Organizzazioni di volontariato:
- ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui sopra, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.



- L'opera del volontariato è indicata dalla Legge n° 266 del 11/8/1991 dove l'articolo 2 recita:
- 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



- Art. 4 "Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato"
- Art. 7 "Le convenzioni"

La tenuta presso le Regioni dei registri generali delle organizzazioni di volontariato (L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici)



Decreto Ministeriale 24-02-1992

"Obbligo alle Organizzazioni di Volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima"



Le attività di Protezione Civile, quelle quindi in cui il Volontario può/deve intervenire, secondo la normativa (Legge 225/1992) sono classificate all'articolo 2

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per la loro intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.



La responsabilità CIVILE e PENALE

Il Volontario di P.C. durante il suo intervento potrebbe incorrere in situazioni che, normalmente, vengono classificate come reati o comunque, a seguito di un suo intervento, causare danni a persone o cose per cui, normalmente, avrebbe l'obbligo del risarcimento.

Esiste quindi un problema di responsabilità per i fatti commessi durante il servizio di P.C.

La Responsabilità può essere PENALE o CIVILE, Colposa o Dolosa,

Si può essere chiamati a rispondere davanti all'Autorità per inosservanza ad un obbligo giuridico di fare o di non fare.



La responsabilità CIVILE e PENALE

La responsabilità **PENALE è** <u>COLPOSA</u> quando la violazione è dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia.

- È NEGLIGENTE colui il quale NON si attiene ad una regola, a lui nota, che impone di fare un'azione positiva;
- EIMPRUDENTE colui che trasgredisce ad un divieto assoluto di un divieto di agire secondo determinate modalità;
- imperizia negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni.



La responsabilità CIVILE e PENALE

La responsabilità *PENALE* è <u>DOLOSA</u> quando il reato (delitto) è commesso con coscienza e volontà *Il dolo* è definito nel nostro ordinamento penale dall'art. 43 del codice penale:

"Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".



Art. 2043 cod. civile risarcimento per fatto illecito

"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."

La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione 'responsabilità civile' ha un duplice significato: da un lato essa indica l'intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall'altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

All'interno della responsabilità civile si rinviene la disciplina del "fatto illecito" descritto, in via generale dall'art. 2043 c.c. che obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno.



Costituzione art. 27 comma 1

La responsabilità penale è personale

"Il volontario, come tutti gli altri individui è soggetto a responsabilità civile e penale dovute a comportamenti che hanno avuto conseguenze rilevanti."

Però, mentre per <u>la responsabilità civile</u> può rispondere anche l'ente o l'organizzazione per cui opera il volontario, oltre al volontario stesso, per <u>la responsabilità penale</u> che sorge davanti ad un reato, risponde sempre e solo la persona fisica che lo ha commesso e <u>a differenza della responsabilità civile non può essere coperta da assicurazione.</u>



Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio."

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.



Per incaricato di <u>Pubblico Servizio</u> si intende chi pur non essendo propriamente un Pubblico Ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Il codice penale italiano definisce così un incaricato di pubblico servizio

Così, da un lato il volontario non può agire da pubblico ufficiale, dall'altro il cittadino non può chiedere/pretendere che il volontario in attività assuma tali compiti.

Il volontario di protezione civile, nell'espletamento delle sue mansioni, è quindi un

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO



Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di Protezione Civile è soggetto a responsabilità di ordine:

- morale (riguarda la propria coscienza);
- legale (civile e penale);
- disciplinare

(che consiste nella non violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza).



Pertanto non può:

Svolgere funzioni proprie di un Pubblico Ufficiale, quali ad es.:

- □ chiedere i documenti e/o effettuare perquisizioni;
- procedere al fermo di una persona;
- elevare contravvenzioni;
- □ intervenire in ambito di ordine pubblico;
- gestire autonomamente come singolo o come squadra la viabilità stradale, acquea, pedonale (comprese qualsiasi tipo di scorta).
- decidere autonomamente di violare senza autorizzazione i limiti di velocità;
- assumere ruoli operativi tipici di altri Enti, quali ad esempio:

 gestione dell'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, di rimozione di intonaci e/o di oggetti pericolanti, di apertura porta di un'appartamento

(sono compiti dei VV.F.);

dare prestazioni tecniche sanitarie
 (è compito di un medico e del S.U.E.M).



L'incaricato di Pubblico Servizio è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del codice penale:

Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale

"Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio, o per influire, comunque su di essa."

Art. 337 Resistenza a pubblico ufficiale

"Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni."



Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

D.P.R. 16/12/1992 n.495

Art. 24. - Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt (art. 12 C.d.s.).


- 1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:
 - a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
 - b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero;
 - c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;
 - d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.



SUGGERIMENTO

Una soluzione potrebbe essere l'utilizzo di bandiera e/o paletta da moviere







La Legge 24.2.1992, n. 225, art. 18

"Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile"

- c.1 Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
- c.2 Con decreto del Presidente della Repubblica, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile



La Legge 24.2.1992, n. 225, art. 18

Art. 1.comma 1

È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

Art. 2 - CONTRIBUTI

Il Dipartimento della Protezione Civile può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.



Per <u>potenziamento delle attrezzature e dei mezzi</u> si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature. (finanziamento al 75%)

Per <u>miglioramento della preparazione tecnica</u> si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni. (*finanziamento al 95%*)

Per <u>formazione dei cittadini</u> si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze. (*finanziamento al 95%*)

<u>La domanda per la concessione dei contributi deve essere</u> <u>presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Dipartimento.</u> Utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



Art. 9

Ai volontari vengono garantiti per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) La copertura assicurativa

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario presentando istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente.

La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.



Quando si voglia il rimborso occorre, comunque, acquisire un attestato di intervento rilasciato dall'autorità di protezione civile competente; ed occorre fornire una relazione sull'attività svolta nonché i documenti che attestino le spese sostenute (compresa la richiesta di rimborso del datore di lavoro).

L'attività di volontariato rimane gratuita.

Un volontario lavoratore dipendente non perde la retribuzione per la giornata lavorativa mancata ma non percepisce un compenso per l'attività svolta; in regime di Cassa Integrazione, quindi, non ha diritto al rimborso della giornata lavorativa.



L. R. n. 16 del 2004

"Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile"

La Regione Lombardia:

- Coordina l'organizzazione e cura l'attuazione degli interventi di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso);
- cura l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile;
- definisce indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile;
- cura l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.



L. R. n. 16 del 2004

"Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile"

art 5 - Volontariato di Protezione Civile

- 1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono:
- b) al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;



La legislazione Regionale

Regolamento Regionale di attuazione dell'ALBO REGIONALE del Volontariato di PROTEZIONE CIVILE (18 Ottobre 2010, n. 9)

Regione Lombardia ha emanato, in data 18 ottobre 2010 (Burl - 1° supplem. Ordinario del 21.10.2010), il "Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»)".

Il Regolamento ha lo scopo di garantire la <u>partecipazione</u> <u>responsabile</u> delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, degli enti locali e, più in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono sul territorio della Lombardia nella funzione di <u>protezione</u> <u>della popolazione</u>.



Art. 2 L'albo regionale è composto da:

- · associazioni;
- gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli enti gestori di parchi;
- elenco dei volontari che ne fanno parte.

Art. 4 Articolazione dell'albo in specialità:

sono previste le seguenti specialità:

- logistica/gestionale
- cinofili
- subacquei e soccorso nautico
- intervento idrogeologico
- antincendio boschivo
- tele-radiocomunicazioni
- nucleo di pronto intervento di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 16/2004
- impianti tecnologici e servizi essenziali
- unità equestri



Per l'iscrizione all'albo, le OO.V.:

- a) <u>devono aver espressamente previsto</u> nell'atto costitutivo o nello statuto <u>l'assenza</u> <u>di fini di lucro</u>;
- b) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- c) i <u>criteri di ammissione e di esclusione degli stessi,</u> i <u>loro **obblighi e diritti**.</u>

Le OO.V. devono altresì aver indicato, come finalità prevalente, l'attività di protezione civile.

Per l'iscrizione all'albo dei gruppi comunali e intercomunali, gli stessi

- a) devono essere costituiti rispettivamente
 con deliberazione comunale o intercomunale e
- b) <u>deve essere stato</u> preventivamente <u>approvato il regolamento per la loro disciplina</u> da parte degli enti di appartenenza.



Art. 6 Operatività e svolgimento delle attività:

I volontari di protezione civile iscritti all'albo <u>devono</u> dichiarare la propria operatività a favore di <u>una sola organizzazione di volontariato di protezione civile</u>.

L'operatività a favore di una OO.V. di protezione civile <u>deve essere</u> <u>prevalente</u> rispetto a quella in favore di OO.V. incluse nel registro generale regionale di cui alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 (come ad esempio associazioni di mutuo soccorso).

Le oo.v. di protezione civile iscritte all'albo <u>sono classificate operative</u> se il numero dei volontari operativi è pari almeno <u>all'ottanta per cento</u> <u>degli iscritti</u>.



Per essere operativa, l'OO.V. di protezione civile deve:

- essere composta da almeno <u>5 volontari operativi</u>;
- possedere mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero di volontari operativi iscritti;
- essere già iscritta ad una delle sezioni dell'albo da almeno un anno;
- quando richiesto dalle competenti autorità di protezione civile, garantire lo volgimento delle attività di cui alla propria specializzazione;
- ☐ garantire <u>la reperibilità</u> secondo turnazioni stabilite dall' OO.V. di appartenenza.

Per il mantenimento dell'operatività, le OO.V. devono svolgere un addestramento costante e <u>almeno una esercitazione all'anno</u>, alla quale <u>deve partecipare</u> la maggioranza dei propri volontari operativi. L'operatività può essere mantenuta anche a seguito di <u>attivazione</u> da parte di autorità di protezione civile, <u>purchè opportunamente documentata</u>.



Requisiti dei volontari (art. 7)	
Per l'iscrizione all'albo i volontari <u>devono</u> :	
 essere assicurati ai sensi della normativa vigente; aver compiuto la maggiore età; non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro persone o contro il patrimonio. 	le

L'intervento dei volontari delle OO.V. di protezione civile iscritte all'albo in attività operative è consentito solo a seguito di partecipazione ad attività di formazione e di addestramento conforme agli indirizzi stabiliti da Regione Lombardia.



Regole d'ingaggio

MODALITÀ OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 NOVEMBRE 2012

DGR 581 2/8/2013 DDS 7626 2013

A partire dall'<u>1 agosto 2013</u>, le richieste di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, dovranno essere inoltrate a Regione Lombardia, secondo le modalità di seguito riportate

AMBITI DI APPLICAZIONE

Le modalità operative si applicano per le attivazioni del volontariato di protezione civile nei seguenti casi d'impiego:

- ☐ Attività formative e addestrative
- ☐ Emergenze di livello locale e regionale
- ☐ Eventi a rilevante impatto locale
- ☐ Ricerca persone scomparse *

* autorità che gestisce le operazioni



MODALITÀ PER L'INVIO DELLA DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001

☐ In caso di <u>attività formative ed addestrative</u> , la richiesta di attivazione dei benefici di legge dovrà pervenire, <u>a cura dell'ente o dell'organizzazione che coordina l'evento</u> , preventivamente all'impiego dei volontari interessati, secondo la tempistica stabilita al punto 5 della circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011
☐ In caso di <u>emergenze di livello locale e regionale</u> , la richiesta dovrà pervenire, da parte <u>dell'Autorità locale di protezione civile</u> , tramite la provincia di riferimento; la richiesta dovrà essere inoltrata entro 24 ore dall'attivazione del volontariato
☐ In caso di <u>eventi a rilevante impatto locale</u> , ferma restando la necessità che lo scenario sia stato individuato nel piano di emergenza comunale, la richiesta, <u>a cura dell'Autorità comunale di protezione civile</u> , dovrà pervenire preventivamente all'impiego del volontariato, <u>sempre tramite la provincia di riferimento</u> . Si sottolinea e rammenta che, in caso l'attività in oggetto sia gestita da soggetti diversi dall'Autorità comunale ed aventi scopo di lucro, gli stessi saranno tenuti a compartecipare alle spese per la copertura dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001
□ In caso di <u>ricerca di persone disperse</u> , la richiesta dovrà pervenire, a cura dell'autorità competente (<u>Comune, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco</u>), preventivamente all'impiego del volontariato; in caso di particolare e motivata urgenza, potrà essere inoltrata direttamente alle organizzazioni di volontariato e tempestivamente comunicata alla provincia di riferimento ed a Regione Lombardia



CONCESSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001

Regione Lombardia, valutata la congruità della richiesta, procederà ad attivare le organizzazioni di volontariato ed a concedere, nei termini di legge, i benefici previsti dagli artt. 9 e/o 10 del d.p.r. 194/2001, dando comunicazione scritta, a mezzo fax o posta elettronica certificata all'ente o all'organizzazione richiedente ed alla provincia di riferimento. per opportuna conoscenza

Detta comunicazione conterrà le seguenti indicazioni, secondo quanto previsto dalla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012:

				4				ento	
		Δ	/on	\mathbf{T}	α	PIT	m	SDT/	١.
_	_	CV	4-11	LU	uı			7 I I I I I	•
_	_			-					

- ☐ La data di decorrenza dell'attivazione
- ☐ La data di cessazione delle attività; in caso di emergenza ancora in corso potrà essere dichiarata la validità sino al termine delle operazioni, rinviando a successiva comunicazione la chiusura del periodo di attivazione
- □ La tipologia di attestato di partecipazione richiesto e l'autorità o il soggetto tenuto a rilasciarlo, che in caso di emergenza potrà essere anche individuato in seguito
- ☐ L'eventuale concessione dei benefici di cui all'art. 9 del d.p.r. 194/2001, con la quantificazione delle giornate/uomo di presenza autorizzate
- ☐ L'eventuale concessione dei benefici di cui all'art. 10 del d.p.r. 194/2001, con la quantificazione del tetto di spesa e delle tipologie di spesa ammesse
- ☐ La struttura a cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso
- ☐ Le modalità con cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso
- ☐ L'eventuale rilascio di attestazione di presenza anche a volontari che non necessitino dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 del d.p.r. 194/2001.



Attestazione della presenza delle OO.V. e dei volontari attivi

Eseguita l'attivazione attraverso il sistema informatico, come sopra descritto, a ciascun volontario dovrà essere rilasciato un attestato di presenza riportante la data effettiva di arrivo e partenza dal luogo dell'intervento.

L'attestazione di presenza potrà essere certificata con le seguenti modalità:

In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di Regione Lombardia e/o delle province, farà fede il modulo generato in automatico dal sistema informatico utilizzato per l'attivazione, riportante di default le date di check-in e di check-out

In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di un'Autorità comunale, locale o di una struttura operativa, alle quali non è ad oggi consentito l'impiego del sistema informatico sopra citato, dovrà essere rilasciato dalle stesse a ciascun volontario un modulo, possibilmente su carta intestata dell'ente o struttura operativa, riportante

- ☐ il riferimento dell'evento in oggetto
- ☐ il nome del volontario
- ☐ l'organizzazione di appartenenza
- ☐ la data di arrivo e quella di partenza
- ☐ la firma del responsabile sul campo per conto dell'Autorità locale o della struttura operativa



I principi del volontariato

II Volontariato

e'

un servizio sociale

Preparazione
Continuità
Motivazione



Organizzazioni di volontariato

<u>Associazioni</u>

il legale rappresentante è il

Presidente

"democraticamente eletto dall'assemblea dei soci"

Gruppi Comunali

"il legale rappresentante è il

Sindaco"



Settori di operatività

Assistenziale

Radiocomunicazioni

Antincendio

Sanitario

Cinofilo

Soccorso Alpino

Logistico

Subacqueo

Regione

Provincia

Comune

Prefettura

Dipartimento Protezione Civile

Previsione

Prevenzione

Soccorso

Superamento dell'emergenza






Deve saper attendere e non porsi

ESCLUSIVAMENTE

Come protagonista



LA SQUADRA



I VOLONTARI





Formazione





Addestramento





Esercitazioni





A.I.B.







Comunicazioni radio





Sommozzatori





Sq. recupero T.S.A.





Soccorso Sanitario





Intervento psicologico





Unità cinofile

valanga

ricerca superficie

ricerca su macerie

soccorso in acqua

ricerca resti umani

fire dog





Automezzi





Logistica





Emergenza









Prevenzione





Intervento rapido





Cultura









Coordinamento





Cultura della sicurezza

"Se istruisci un ragazzo, fai un uomo saggio.

Se istruisci un bambino, costruisci una Nazione"

Proverbio Africano



D.P.I.





D.P.I.





Noi sappiamo scherzarci, ma in operatività usate il cervello

DPI ...

















Cosa fare?



Un nuova formazione






Evitare gli errori di ritorno





AUTO - AIUTO



Formazione Certificata

Processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento.

Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la SSPC "Scuola Superiore di Protezione Civile" che fornisce percorsi certificati di formazione e riconosce percorsi certificabili di informazione e addestramento, anche a livello di singola organizzazione di Protezione Civile



Cosa è chiesto alle Organizzazioni di PC

- I Volontari sono informati e formati sugli specifici scenari di competenza dell'organizzazione ?
- I singoli Volontari sono addestrati per i compiti che devono specificatamente svolgere?
- I Volontari sono dotati di idonei DPI per i singoli specifici impieghi ?
- E' stato pianificato il controllo Sanitario ?
- Disponete di un archivio con le certificazioni della formazione dei volontari ?
- Disponete di un inventario delle attrezzatture e macchinari con allegato una copia delle istruzioni d'uso e manutenzione ?
- Viene tenuto aggiornato un archivio dei servizi e delle attività svolte dai singoli volontari secondo i diversi ruoli?



Percorso Formativo Triennale 2014-2016 Per II Sistema Di Protezione Civile

Regione Lombardia propone un percorso formativo per il triennio 2014 – 2016 con l'obiettivo di fornire adeguate conoscenze e competenze utili ai soggetti appartenenti al sistema regionale di protezione civile.

Recenti norme demandando infatti alle regioni il compito di elaborare adeguati piani formativi, di informazione e di addestramento per gli operatori.

Per meglio gestire la formazione regionale di protezione civile, viene introdotto uno strumento metodologico, sotto forma di matrice, che identifica per ogni soggetto appartenete al sistema di protezione civile: i percorsi di formazione, i ruoli, i livelli, la durata indicativa, i prerequisiti richiesti per l'accesso ai corsi anche ai fini della progressione verticale e dell'aggiornamento.



MISSION

Dormivo e sognavo che la vita era gioia

Mi svegliai e vidi che la vita era servizio

Volli servire e vidi che servire era gioia

Tagore – poeta indiano



Cav. Luigi Fasani